



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Telefono 0373- 237811 - fax 0373 - 237812

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26.11.2010
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 09/06/2026

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Prerogative del consigliere comunale
- Art. 3 Dimissioni dei consiglieri comunali
- Art. 4 Surrogazioni
- Art. 5 Supplenze
- Art. 6 Prima seduta del Consiglio Comunale

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 8 Capigruppo consiliari
- Art. 9 Nomine, designazione e revoca di rappresentanti del comune

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10 Riunioni del Consiglio Comunale
- Art. 11 Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 12 Ordine del giorno
- Art. 13 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 14 Sede consiliare
- Art. 15 Pubblicità delle sedute
- Art. 16 Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 17 Validità delle sedute
- Art. 18 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 19 Validità delle deliberazioni
- Art. 20 Verifica del numero legale
- Art. 21 Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
- Art. 22 Posti e interventi
- Art. 23 Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 24 Comportamento del pubblico
- Art. 25 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 26 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 27 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 28 Fatto personale
- Art. 29 Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 30 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 31 Presentazione di emendamenti
- Art. 32 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 33 Chiusura della discussione
- Art. 34 Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 35 Modalità di votazione

Art. 36	Votazione per alzata di mano
Art. 37	Votazione per appello nominale
Art. 38	Votazione a scrutinio segreto
Art. 39	Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
Art. 40	Astensione obbligatoria

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 41	Interrogazioni
Art. 42	Interpellanze
Art. 43	Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
Art. 44	Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
Art. 45	Mozioni
Art. 46	Presentazione e svolgimento delle mozioni
Art. 47	Votazione delle mozioni
Art. 48	Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
Art. 48 bis	Norma di chiusura per svolgimento di mozioni, interpellanze, interrogazioni

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 49	Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri comunali
Art. 50	Visione di documenti
Art. 51	Informazioni
Art. 52	Copia di documenti
Art. 53	Modalità per il rilascio di copia di documenti

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54	Rinvio
Art. 55	Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri comunali necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'assemblea.¹

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Prerogative del consigliere comunale¹

1. La posizione giuridica e lo *status* di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. I consiglieri comunali rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Dimissioni del consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.¹

¹ Vedi articoli 38 e 141 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 - Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 - Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui componenti della Giunta Comunale, approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nomina la Commissione Elettorale Comunale ed assume tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione e dallo statuto.

¹ Vedi articolo 40 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere comunale che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio Comunale, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere comunale al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere comunale può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere comunale recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri comunali che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere comunale che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.

Art. 8 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio Comunale nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 9 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo. 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. 267/2000.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Riunioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce per determinazione del Sindaco, o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.¹

¹ Vedi articolo 39, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione dei consiglieri comunali deve essere fatta con avviso scritto, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail) comunicato dal Consigliere al momento dell'insediamento. In casi eccezionali e motivati la convocazione dei consiglieri comunali, con avviso scritto, può essere consegnata al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere comunale nell'ambito del territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale.
4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'albo pretorio e trasmessi ai consiglieri comunali nei seguenti termini:
almeno 5 giorni prima, escluso quello di seduta, nel caso di sessione ordinaria;
 - almeno 3 giorni prima, escluso quello di seduta, nel caso di sessione straordinaria;
 - almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi di urgenza e per gli
 - oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
 - almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi di seconda convocazione.
5. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del Consiglio Comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.
6. Il Consiglio Comunale non si tiene durante dal 1 al 31 di agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio, salvo i casi in cui debbano essere discussi e deliberati argomenti soggetti a perentori termini di legge.
7. I termini ricadenti nei periodi di cui al precedente comma 6 sono da ritenersi interrotti.

Art. 12 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del Consiglio Comunale sia stata richiesta dai consiglieri comunali, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.
3. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Art. 13 - Presidenza delle sedute consiliari¹

1. Tutte le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vice - Sindaco.

¹ Vedi articoli 39, 40 e 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 - Sede consiliare

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del comune.¹

¹ Vedi articolo 38, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco può predisporre adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio Comunale e dei relativi ordini del giorno.

Art. 16 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Comunale.
4. Durante le sedute del Consiglio Comunale, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari.

Art. 17 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno un terzo più uno (arrotondato aritmeticamente per eccesso) dei consiglieri comunali assegnati o in carica, senza computare il Sindaco.¹
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri comunali che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Sindaco dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri comunali nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.

¹ Vedi articoli 38, comma 2, e 84, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore (da intendersi un giorno lavorativo) prima della seduta del Consiglio Comunale. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. La proposta, corredata dalla documentazione necessaria per poter essere esaminata deve essere depositata in un'area riservata ai consiglieri comunali nel sito istituzionale dell'Ente.
3. I consiglieri comunali accedono all'area riservata con una username ed una password di uso strettamente personale.
4. In caso di non attivazione o di non funzionamento dell'area riservata il deposito delle proposte avviene con le modalità di cui all'art.11c.1.
5. E' vietata la riproduzione in forma cartacea di tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, essendo ammessa la consultazione degli stessi con le modalità di cui al comma 2.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio Comunale se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio Comunale che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio Comunale che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Art. 20 - Verifica del numero legale.

1. La seduta del Consiglio Comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere comunale può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.

4. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta per un massimo di **trenta minuti** per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

Art. 21 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale.¹ Il Sindaco può scegliere uno dei membri del Consiglio Comunale ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente nel caso in cui si rilevi per il Segretario Comunale un conflitto d'interessi con l'argomento oggetto della discussione.
2. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
3. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
4. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri comunali presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
5. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal segretario del comune.
6. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale o da registratore o da altri mezzi di riproduzione.
7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

¹ Vedi articolo 94, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22 - Posti e interventi

1. I consiglieri comunali prendono posto con il gruppo di appartenenza.
2. Durante la seduta i consiglieri comunali intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Sindaco.

Art. 23 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere comunale turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere comunale richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere comunale trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura può essere revocata, sentita le giustificazioni del consigliere comunale.

Art. 24 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri comunali. Il Sindaco può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Sindaco può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula, avvalendosi anche della forza pubblica.

Art. 25 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 26 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco o di un consigliere comunale. In caso di dissenso decide il Consiglio Comunale, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o di un consigliere comunale per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio Comunale, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio Comunale non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio Comunale di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 27 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio Comunale per singoli argomenti.
2. I consiglieri comunali parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere comunale può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.

Art. 28 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere comunale. Il consigliere comunale che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere comunale insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio Comunale senza discussione.

Art. 29 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Sindaco, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio Comunale, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 30 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio Comunale abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio Comunale delibera con unica votazione.

Art. 31 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere comunale, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 32 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere comunale di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Sindaco.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri comunali che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli

originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio Comunale da parte del Sindaco o del proponente.

Art. 33 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Sindaco, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere comunale richieda di parlare.

Art. 34 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un consigliere comunale per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Qualora uno o più consiglieri comunali di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia come segue: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art. 35 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco illustra le modalità di espressione del voto.

Art. 36 - Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio Comunale vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.

Art. 37 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dalle vigenti disposizioni di legge
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il Sindaco fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio Comunale che non hanno risposto al primo appello.

Art. 38 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere comunale, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso il Sindaco.
4. I consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, perché ne sia presa nota nel verbale.
5. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 39 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Sindaco può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri comunali che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei **suoi** componenti.

¹ Vedi articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado. ¹
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

¹ Vedi articolo 78, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 41 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta scritta in forma privata o in Consiglio Comunale: in difetto, la risposta si intende scritta in forma privata.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Art. 42 - Interpellanze

- 1 L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
- 2 Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco. L'interpellante deve dichiarare se vuole risposta scritta in forma privata o in Consiglio Comunale: in difetto, la risposta si intende scritta in forma privata.
- 3 In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Art. 43 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio Comunale.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio Comunale. Segue la risposta della del Sindaco o Assessore delegato. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco o Assessore delegato possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Art. 44 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di ciascuna interrogazione ed interpellanza sono dedicati al massimo Trenta minuti.

Art. 45 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri comunali; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Art. 46 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 47 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Art. 48 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Art. 48 bis- Norma di chiusura per lo svolgimento di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, non può avvenire nelle sedute del Consiglio Comunale da tenersi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (articolo 38 comma 5 del T.U.E.L) e nelle sedute ove si discute del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e degli strumenti urbanistici generali.

¹ Vedi articolo 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 49 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale che intenda presentare una proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del Consiglio Comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 50 - Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere comunale che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al segretario del comune.
3. Il segretario del comune adotta, entro i successivi quindici giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il segretario del comune ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere comunale presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
5. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari;
 - proposte di deliberazioni da parte della Giunta Comunale al Consiglio Comunale, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. I consiglieri comunali per la visione e la consultazione degli atti di cui al quinto comma possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati.

Art. 51 - Informazioni

1. Ciascun consigliere comunale può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio, disciplinando termini e modalità.
3. Le informazioni vengono fornite oralmente o per iscritto.

¹ Vedi articolo 43, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52 - Copia di documenti

1. Ciascun consigliere comunale può richiedere al segretario del comune, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, ancorché non efficaci, dei regolamenti comunali, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Il segretario del comune, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art.53

Art. 53 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, deve contenere l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di 15 giorni.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere comunale richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 55 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo dieci giorni di deposito presso la segreteria comunale da effettuarsi successivamente ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.